

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89⁽²⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del terzo mese seguente.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.